



CARRARO S.p.A.

Sede legale in Campodarsego (PD) – Via Olmo n. 37

Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Padova n. 00202040283

REA di Padova 84.033

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE
MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL**

05 MAGGIO 2011 (Prima convocazione)

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 5 maggio 2011, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37, in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010.
2. Determinazione del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011.
3. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 27 e 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto colui per il quale l'intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 26 aprile 2011 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea. La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale vigente, disponibile sul sito internet della Società www.carraro.com.

Si ricorda che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Euro 23.914.696,00 è suddiviso in n. 45.989.800 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del 29.03.2011 la Società detiene n. 1.367.925 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35011 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata carraro.societario@legalmail.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35011 Campodarsego (PD), unitamente alle comunicazioni, rilasciate dagli intermediari abilitati in conformità alla proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.carraro.com, sezione Corporate Governance, saranno messe a disposizione del pubblico, con facoltà di ottenerne copia:

- dalla data odierna, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte di delibera su tutti i punti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria;

- entro il 14 aprile 2011, la relazione finanziaria annuale, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Entro il 20 aprile 2011 presso la sede legale della Società sarà messa a disposizione la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, nei modi di legge, mediante delega scritta, compilando e sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato all'avente diritto dall'intermediario abilitato. Un ulteriore modulo di delega è disponibile presso la sede legale della Società e, in versione stampabile, sul sito internet della stessa, www.carraro.com, sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35011 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di P.E.C. carraro.societario@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società ha designato l'avv. Fabrizio Pinato eventualmente sostituito dal dott. Galesso Alberto, quale soggetto al quale l'avente diritto al voto può, senza spese a suo carico, conferire la delega nei modi di legge (il "Rappresentante Designato"). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato è disponibile presso la sede legale della Società e, in versione stampabile, sul sito internet della stessa, www.carraro.com, sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti.

Il Modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire in originale al Rappresentante Designato, avv. Fabrizio Pinato, presso lo Studio Mocellini in Piazzetta Sartori n. 18, 35137 Padova, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 049.8755136, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo fabrizio.pinato@ordineavvocatipadova.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e quindi entro le ore 23:59 del giorno 3 maggio 2011

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

PREMESSA

L'articolo 125-ter, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la "**Relazione**") saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria in Campodarsego, Via Olmo n. 37, per il giorno 5 maggio 2011 alle ore 16,00, in prima convocazione (l'**Assemblea**"), rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

La sezione della Relazione concernente la proposta, oggetto del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie e a disporne in conformità alle vigenti disposizioni di legge è stata inoltre predisposta anche ai sensi dell'articolo 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11972 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**") e del relativo Allegato 3A, schema n. 4.

Le sezioni della presente Relazione relative alle proposte di aumento del capitale sociale e di modifiche statutarie che sono oggetto del primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria sono state predisposte anche ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Emittenti e del relativo Allegato 3A, schema n. 3.

La presente Relazione è stata inviata a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.carraro.com, **sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti**.

PARTE ORDINARIA

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010.

(punto 1 all'ordine del giorno – Assemblea Ordinaria)

Signori Azionisti,

per un'adeguata informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e all'ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della società nei termini di legge.

Si precisa inoltre che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice Civile, mentre il bilancio consolidato verrà portato a conoscenza degli Azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A., preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di revisione e del Collegio Sindacale, visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, che evidenzia una perdita di Euro 6.121.605.

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2010;
- b) di coprire la perdita di esercizio di Euro 6.121.605 mediante prelievo di pari importo dalla “Riserva Straordinaria”;
- c) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato 2010 del Gruppo corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione oltreché dalle relazioni degli organi di controllo.”

Determinazione del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011
(punto 2 all'ordine del giorno – Assemblea Ordinaria)

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria della Vostra Società, nella riunione del 30 aprile 2010, ha deliberato il compenso complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione solo per l'esercizio 2010.

Occorre pertanto provvedere alla determinazione dell'importo complessivo dei compensi e delle remunerazioni da attribuire agli Amministratori per l'esercizio 2011 sulla scorta delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte del Comitato per le Risorse Umane e Remunerazione.

Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
(punto 3 all'ordine del giorno – Assemblea Ordinaria)

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3A Schema 4 del Regolamento CONSOB adottato con Delibera n. 11971/99 e successive modificazioni)

Signori Azionisti,

il 30 aprile 2010 l'assemblea ha rinnovato l'autorizzazione, inizialmente concessa con delibera dell'assemblea ordinaria del 23 aprile 2008, come successivamente rinnovata in data 23 aprile 2009, all'acquisto e la disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione.

A fronte di tale autorizzazione, la Società ha acquistato, alla data del 29 marzo 2011, n. 1.367.925 azioni proprie, pari al 2,974% del capitale sociale.

Tenuto conto che l'attuale autorizzazione assembleare verrà a scadere il prossimo 31 ottobre 2011, per evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità della suddetta scadenza, viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea una nuova proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione esistente per il periodo non ancora trascorso.

Di seguito, vengono indicati i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio di Amministrazione propone di chiedere la relativa autorizzazione.

Il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è proposto per le seguenti motivazioni:

1. si ritiene opportuno consentire alla Vostra Società di procedere all'acquisto ed alla alienazione di azioni proprie al fine di supportare la liquidità del titolo ed anche, in relazione alle attuali condizioni del mercato borsistico, al fine di poter intervenire tempestivamente a fronte di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della Società al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato azionario;
2. si considera, inoltre, utile dotare la Vostra Società di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa quali le azioni proprie, che possono essere utilizzate come corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni di acquisizione;
3. si ritiene, infine, auspicabile dotare la Vostra Società di azioni proprie che potrebbero essere assegnate ai dipendenti nell'ambito di piani di incentivazione azionaria.

Allo stato, non è previsto che le azioni proprie che saranno acquistate dalla Società siano strumentali alla riduzione del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione propone che le operazioni di acquisto e gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate vengano effettuate ai seguenti termini e condizioni.

Operazioni di acquisto di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie si riferisce ad un numero massimo di 2.299.490 azioni ordinarie, interamente liberate, aventi valore nominale unitario di Euro 0.52, complessivamente pari al 5% dell'attuale capitale sociale sottoscritto e versato, tenendo conto delle azioni proprie già possedute dalla Carraro S.p.A. e dalle società da essa controllate, nel rispetto del limite previsto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Il valore nominale delle azioni della Società delle quali si propone l'acquisto non è quindi superiore alla quinta parte del capitale della Società sottoscritto alla data odierna, pari a Euro 23.914.696, corrispondente al capitale versato.

Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'assemblea avrà adottato la relativa deliberazione.

L'acquisto delle azioni ordinarie verrà effettuato per un corrispettivo per ogni azione ordinaria che non potrà essere inferiore, nel minimo, del 30% e non potrà essere superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Le operazioni d'acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e dell'articolo 2.6.8 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e, in ogni caso, nel rispetto di ogni norma di legge e regolamento in vigore applicabile.

La Società costituirà, ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 3, del codice civile, mediante prelievo dagli utili distribuibili e dalle riserve disponibili, una riserva indisponibile denominata "Riserva acquisto azioni proprie", il cui ammontare dovrà essere determinato e successivamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione - per tutta la durata dell'autorizzazione al compimento di atti di acquisto e di disposizione delle azioni proprie - in ragione delle azioni proprie nell'attivo della Società in modo che l'ammontare della "Riserva acquisto azioni proprie" non sia mai inferiore all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio, in conformità al disposto dell'art. 2357-*ter*, comma 3, del codice civile. Gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzabili a questi fini saranno, in caso di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, che viene sottoposto all'approvazione della stessa assemblea chiamata a deliberare sul presente punto all'ordine del giorno, quelle risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010, di importo pari a Euro 19.758.183.

Atti di disposizione di azioni proprie

Le operazioni di cessione di azioni proprie potranno essere effettuate, in qualsiasi momento, anche prima di aver esaurito il quantitativo di acquisti per i quali vi è richiesta contestualmente l'autorizzazione, per tutte o parte delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, e comunque in un periodo di 18 mesi a partire dalla data della delibera assembleare di autorizzazione. Le operazioni di cessione dovranno essere effettuate ad un prezzo unitario che non dovrà essere inferiore, nel minimo, del 20% e non dovrà essere superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie che saranno nel portafoglio della Società potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa, a titolo solo esemplificativo, l'alienazione in borsa e/o fuori borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, la permuta e il conferimento in natura, in ogni caso nel rispetto di ogni norma di legge e regolamento applicabile.

In caso di disposizione di tutte o di parte delle azioni proprie acquistate, l'ammontare della riserva indisponibile costituita ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile denominata "Riserva acquisto azioni proprie" riconfluirà, in tutto o in parte – in proporzione alle azioni proprie oggetto di disposizione - nelle riserve disponibili, fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione di aggiornare - per tutta la durata dell'autorizzazione al compimento di atti di acquisto e di disposizione delle azioni proprie - l'ammontare della "Riserva acquisto azioni proprie" in ragione dell'ammontare delle azioni proprie iscritte nell'attivo della Società, in conformità al disposto dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile.

*** **

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad approvare la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Carraro S.p.A., preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e visti in particolare, tra l'altro, gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, l'articolo 132 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e l'articolo 2.6.8 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.,

delibera

1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2010;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. del codice civile e dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di un numero massimo di 2.299.490 azioni ordinarie Carraro S.p.A., interamente liberate, aventi valore nominale unitario di Euro 0.52, complessivamente pari al 5% dell'attuale capitale sociale sottoscritto e versato, in una o più volte, tenuto conto delle azioni Carraro già detenute dalla Società e dalla società controllate, e per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 2273/2003 e dalle prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, inerenti (i) l'attività di sostegno alla liquidità del mercato e (ii) l'acquisto di azioni proprie per la costituzione del c.d. magazzino titoli, adottate da Consob con delibera n. 16839 in data 19 marzo 2009. L'acquisto delle azioni ordinarie verrà effettuato per un corrispettivo per ogni azione ordinaria che non potrà essere inferiore, nel minimo, del 30% e non potrà essere superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione. Le operazioni d'acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e, in ogni caso, nel rispetto di ogni norma di legge e regolamento in vigore applicabile ed in conformità alle sopracitate prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione a porre in essere, nell'arco di un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, in una o più volte, atti di disposizione aventi ad oggetto azioni proprie della Società, già possedute, ovvero acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare di cui al precedente punto 1, anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa, per tutte o parte delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, e comunque in un periodo di 18 mesi a partire dalla data della delibera assembleare di autorizzazione in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, nonché tenendo conto di quanto stabilito dalle prassi di mercato di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il compimento di atti disposizione delle azioni proprie, già possedute, ovvero che dovessero essere acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare di cui al precedente punto 1, potrà avvenire nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, l'alienazione in borsa e/o fuori borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, la permuta e il

conferimento in natura, fermo restando che nel rispetto di quanto stabilito dalla prassi relativa all'attività di sostegno alla liquidità, di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, le vendite giornaliere di azioni proprie non potranno di norma superare il 25% del volume medio giornaliero di azioni Carraro scambiato sul mercato nei 20 giorni di negoziazione precedenti. Gli atti di disposizione delle azioni proprie dovranno essere effettuati ad un corrispettivo per ogni azione ordinaria che non dovrà essere inferiore, nel minimo, del 20% e non dovrà essere superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Tale limite di corrispettivo non sarà applicabile agli atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie da effettuarsi, a titolo esemplificativo, nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o dell'attuazione di progetti industriali o di altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.). Nei casi suddetti, gli atti di disposizione delle azioni proprie dovranno essere posti in essere, nel rispetto della normativa applicabile di volta in volta in vigore, per un corrispettivo tendenzialmente non inferiore ai prezzi di mercato delle azioni Carraro in prossimità dell'operazione;

4. di conferire (i) al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare e successivamente modificare - per tutta la durata dell'autorizzazione al compimento di atti di acquisto e di disposizione delle azioni proprie - l'ammontare della riserva indisponibile denominata "Riserva acquisto azioni proprie", da costituire mediante prelievo dalla Riserva Straordinaria risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, in ragione dell'ammontare delle azioni proprie iscritto nell'attivo della Società in modo che l'ammontare della "Riserva acquisto azioni proprie" non sia mai inferiore all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio, in conformità al disposto dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile; e (ii) al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni che precedono stabilendo modalità, tempi e termini esecutivi e accessori degli atti di acquisto e disposizione delle azioni proprie, nel rispetto delle previsioni delle deliberazioni che precedono e nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in materia e comunque tenendo conto di quanto disposto dalle sopracitate prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ogni più ampio potere occorrente per ottemperare, anche a mezzo di propri procuratori, a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e a tutto quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti in relazione al compimento degli acquisti e degli atti di disposizione delle azioni proprie oggetto della presente autorizzazione

PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifica degli artt. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 27 e 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

(punto 1 all'ordine del giorno – Assemblea Straordinaria)

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A Schema 3 del Regolamento CONSOB adottato con Delibera n. 11971/99 e successive modificazioni)

Motivazioni delle variazioni proposte Signori Azionisti,

le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria sono motivate dall'esigenza di adeguare lo statuto della Società ai cambiamenti introdotti nella disciplina delle società quotate dai seguenti provvedimenti:

- il D. Lgs. n. 146 del 25.9.2009 recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto*";
- il D. Lgs. n. 27 del 27.1.2010, di "*Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*" (cosiddetta direttiva "*Shareholders' Rights*");
- il D. Lgs. n. 39 del 27.1.2010, di "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*";
- il "*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*", adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12.3.2010 ed integrato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

In proposito, va ricordato che:

- con delibera del 12.11.2010, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 sopra citato, il nuovo testo del "*Regolamento in tema di operazioni con parti correlate*" della Società, che ha sostituito, con effetto dall'1.1.2011, il precedente regolamento in materia di operazioni con parti correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11.5.2006.

Al riguardo, si precisa che, nel delineare le procedure in materia di operazioni con parti correlate, nel nuovo "*Regolamento in tema di operazioni con parti correlate*", il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno avvalersi di alcune delle opzioni procedurali previste dal Regolamento Consob n. 17221/2010, la cui attuazione richiede specifiche previsioni statutarie, che devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;

- con delibera del 12.12.2010, il Consiglio di Amministrazione della Società ha modificato lo statuto sociale adeguandone il contenuto alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 27/2010 e dal D. Lgs. n. 39/2010 c.d. “obbligatorie”, vale dire la cui adozione è imperativa per le società quotate, essendo invece di competenza esclusiva dell’Assemblea Straordinaria l’adozione delle modifiche statutarie c.d. “facoltative”.

Di seguito viene fornita una sintetica illustrazione delle modifiche statutarie proposte e delle relative motivazioni. Si segnala che l’esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, è contenuta nel successivo paragrafo 3 della presente Relazione.

* * *

La prima modifica statutaria di cui si propone l’adozione riguarda l’art. 5, quarto comma, dello statuto sociale. In particolare, si propone di sostituire il riferimento alla “*revisione contabile*” contenuto in detto articolo, con il riferimento alla “*revisione legale dei conti*”.

Tale modifica è dovuta al nuovo impianto terminologico introdotto dal D. Lgs. n. 39/2010, il quale ha sostituito nel codice civile e nel TUF il riferimento alla “*revisione contabile*” con il riferimento alla “*revisione contabile legale dei conti*”.

* * *

La seconda modifica statutaria riguarda l’art. 6 dello statuto sociale. Precisamente, si propone l’introduzione di due nuovi commi (il secondo e il terzo) mediante i quali:

- (a) alla Società è attribuita la facoltà di chiedere agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati (art. 6, secondo comma, dello statuto sociale);
- (b) viene attribuito anche ai soci rappresentanti una determinata percentuale del capitale sociale il diritto di richiedere i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati (art. 6, terzo comma, dello statuto sociale).

La modifica statutaria descritta sopra *sub* (a) trova il proprio fondamento nell’art. 83-*duodecies*, comma 1, del TUF (introdotto dal D. Lgs. n. 27/2010), il quale consente alle società quotate, in presenza di una espressa previsione statutaria in tal senso, di chiedere agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

In proposito, si ritiene che la previsione in statuto di tale facoltà possa risultare utile al fine di consentire un aggiornamento più frequente del libro soci, principalmente per far fronte ad eventuali richieste in tal senso formulate dalle competenti Autorità.

La modifica statutaria descritta sopra *sub* (b) trova il proprio fondamento nell’art. 83-*duodecies*, comma 3, del TUF (anch’esso introdotto dal D. Lgs. n. 27/2010) ai sensi del quale, nel caso in cui lo statuto preveda la possibilità per la società di

esercitare la facoltà di cui all'art. 83-*duodecies*, comma 1, del TUF, “*la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1*” del TUF, vale a dire la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che per la Società tale soglia è attualmente pari al 2,5%, in conformità con la delibera Consob n. 17633 del 26.1.2011.

Il nuovo art. 6, comma 3, dello statuto sociale prevede inoltre che i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti formulata dai soci siano ripartiti “*in parti uguali tra la società ed i soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile*”. In proposito, si ricorda che il nuovo art. 133-*bis* del Regolamento Emittenti (introdotto dalla Consob con delibera n. 17592 del 14.12.2010) attribuisce all'autonomia statutaria il compito di individuare i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società nel caso in cui quest'ultima si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 83-*duodecies*, comma 3, del TUF, fermo restando che qualora detta facoltà sia esercitata dai soci “*nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* del Testo Unico, la società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati*”.

* * *

La terza modifica statutaria riguarda l'art. 7 dello Statuto. Precisamente, si propone l'introduzione di due nuovi commi (segnatamente il terzo comma e il quarto comma), in base ai quali venga previsto, in deroga alla disciplina della *passivity rule* prevista dall'art. 104, commi 1 e 1-*bis*, del TUF, che non è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'assemblea né per il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto sui titoli della Società, né per l'attuazione di ogni decisione che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte e la cui attuazione possa contrastare con il conseguimento degli obiettivi di un'offerta sui titoli della Società.

In proposito, va ricordato che il già citato D. Lgs. n. 146/2009 ha reintrodotto - in tema di offerte pubbliche di acquisto - la c.d. “*passivity rule*”, ai sensi della quale le società italiane quotate i cui titoli siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio devono astenersi dal compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta medesima, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di rispettiva competenza.

Analoga autorizzazione deve di regola essere richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa anteriormente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui esecuzione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Tuttavia l'art. 104, comma 1-*ter* del TUF (introdotto anch'esso dal D. Lgs. n. 146/2009), prevede che gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alla

“*passivity rule*”, consentendo di compiere atti o operazioni in difesa della società, anche senza autorizzazione assembleare, qualora ritenuto opportuno al fine di ostacolare il compimento di eventuali offerte pubbliche di acquisto sui titoli della società.

Con la modifica in esame si propone pertanto di avvalersi di tale facoltà, introducendo nello statuto sociale, con i nuovi commi terzo e quarto dell’art. 7, una espressa deroga alla “*passivity rule*”, al fine di consentire il compimento da parte della Società dei c.d. “atti difensivi” senza necessità di una preventiva autorizzazione assembleare.

* * *

La quarta modifica statutaria riguarda l’art. 9 dello Statuto. In particolare, si propone di modificare il secondo comma di tale articolo prevedendo:

- (i) l’introduzione dell’obbligo di pubblicare l’avviso di convocazione dell’assemblea sul sito *internet* della Società e con le altre modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti;
- (ii) l’eliminazione dell’obbligo di pubblicare l’avviso di convocazione dell’assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mantenendo tuttavia la facoltà di pubblicare l’avviso sui quotidiani “*Il Sole 24 Ore*”, “*Il Corriere della Sera*”, “*La Repubblica*” o “*MF - Milano Finanza*”.

La modifica trova fondamento nel nuovo articolo 125-*bis* del TUF, il quale prevede una dettagliata procedura per la convocazione dell’assemblea e per la pubblicazione del relativo avviso, valorizzando, ai fini dell’adempimento agli obblighi di pubblicità ed informativa nei confronti del pubblico, il sito *internet* della società.

* * *

La quinta modifica statutaria trova fondamento nella facoltà concessa dal nuovo art. 2369 c.c. alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di escludere convocazioni successive alla prima (all’unica convocazione si applicano le maggioranze previste per la seconda convocazione in caso di assemblee ordinarie e per le convocazioni successive alla seconda in caso di assemblee straordinarie).

La possibilità di tenere assemblee in unica convocazione con la previsione di *quorum* ridotti per l’unica convocazione potrebbe consentire alla Società una maggiore snellezza operativa, oltre che un sensibile contenimento dei costi, che vengono generalmente sostenuti nei non rari casi in cui si rendono necessarie convocazioni successive alla prima per mancato raggiungimento dei *quorum*.

Si propone pertanto di introdurre un nuovo terzo comma all’art. 11 dello statuto sociale disponendo, come regola generale, che le assemblee ordinarie e straordinarie si tengano normalmente in più convocazioni, ma che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in unica convocazione.

La modifica all’art. 11 comporta la necessità di apportare modifiche ad altre disposizioni dello statuto sociale, al fine di tenere conto della possibilità che le assemblee della Società si tengano anche in un’unica convocazione. Tali modifiche riguardano:

- l'art. 12 dello statuto sociale, nel quale si propone di inserire il riferimento all'assemblea in unica convocazione;
- l'art. 17 dello statuto sociale, dove si propone di esplicitare il *quorum* costitutivo assembleare in caso di assemblea ordinaria in unica convocazione;
- l'art. 18, primo comma, dello statuto sociale, nel quale si propone di indicare il *quorum* costitutivo e deliberativo dell'assemblea straordinaria in unica convocazione;
- l'art. 21, sesto comma, dello statuto sociale, dove si propone di inserire - nella parte in cui si dispone il termine per il deposito delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione - anche il riferimento alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione;
- l'art. 30, ottavo comma, dello statuto sociale, nel quale si propone di inserire - nella parte in cui si dispone il termine per il deposito delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale - anche il riferimento alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione.

* * *

La sesta modifica statutaria riguarda l'art. 13 dello statuto sociale. Precisamente, si propone:

- (i) di introdurre un nuovo secondo comma, il quale disciplini le modalità di notifica della delega;
- (ii) di introdurre un nuovo terzo comma, ai sensi del quale viene precisato che la Società non designerà il soggetto al quale i soci possono conferire, per ciascuna assemblea, una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La modifica statutaria *sub* (i) trova fondamento nel nuovo art. 135-*novies*, comma 6, del TUF, il quale richiede che nello statuto venga inserita almeno una modalità di notifica elettronica delle deleghe di voto. Con l'introduzione di un nuovo secondo comma nell'art. 13 si prevede che la delega venga notificata mediante l'utilizzo di una apposita sezione del sito *internet* della Società, ovvero di un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità volta per volta indicate nell'avviso di convocazione.

La modifica statutaria *sub* (ii) trova fondamento nell'art. 135-*undecies*, comma 1, del TUF, ai sensi del quale lo statuto può prevedere che le società non provvedano alla designazione di un soggetto ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Si ritiene infatti che le procedure attualmente previste dalla normativa e dallo statuto sociale, per esercitare mediante delega il proprio voto, siano del tutto sufficienti a garantire a coloro a cui spetta il diritto di voto un pieno esercizio dei propri diritti.

* * *

La settima modifica statutaria riguarda l'art. 27 dello statuto sociale.

Come si è illustrato nel precedente paragrafo 2, nel nuovo "*Regolamento in tema di operazioni con parti correlate*" il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno avvalersi di alcune delle opzioni procedurali previste dal

Regolamento Consob n. 17221/2010, la cui piena attuazione richiede specifiche previsioni statutarie.

Si tratta in particolare delle opzioni procedurali di cui agli articoli 13, comma 6 (“*Casi e facoltà di esclusione*”) e 11, comma 5 (“*Operazioni di competenza assembleare*”) del citato Regolamento Consob n. 17221/2010, che consentono alla Società, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, di derogare alle procedure in materia di operazioni con parti correlate per:

- (i) le operazioni aventi carattere di urgenza, che non siano di competenza dell’Assemblea e non debbano da questa essere autorizzate.
- (ii) le proposte di deliberazione da sottoporre all’Assemblea, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Come detto, tali opzioni procedurali possono essere utilizzate solo se vi sia un’espressa previsione statutaria in tal senso. La modifica proposta all’art. 27 dello statuto sociale è quindi volta a consentire l’utilizzo delle opzioni procedurali di cui al nuovo “*Regolamento in tema di operazioni con parti correlate*” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e, a tal fine, prevede l’introduzione di un nuovo quarto comma, ai sensi del quale le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dal Consiglio di Amministrazione possono contenere apposite deroghe ove ciò sia consentito dalla normativa applicabile.

* * *

3. Esposizione a confronto delle variazioni apportate

Si veda di seguito l’esposizione a confronto degli articoli dello statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente ed in quello proposto, evidenziando in quello vigente, mediante scritturazione in corsivo e sottolineato, la parte che si propone di eliminare, ed evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, la variazione che si propone di apportare.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicent onovantasei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantanovemi laottocento) di azioni ordinarie di nominali Euro 0.52 (zero virgola cinquantadue) cadauna. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L’emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. Il capitale potrà essere aumentato anche con l’emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell’ambito di quanto consentito dalla Legge. In caso di aumento di capitale a pagamento il</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicent onovantasei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantanovemi laottocento) di azioni ordinarie di nominali Euro 0.52 (zero virgola cinquantadue) cadauna. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L’emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. Il capitale potrà essere aumentato anche con l’emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell’ambito di quanto consentito dalla Legge. In caso di aumento di capitale a pagamento il</p>

<p>diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione <u>contabile</u>. La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.</p>	<p>diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti. La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima nel rispetto delle leggi vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima nel rispetto delle leggi vigenti. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società ed i soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>La convocazione delle assemblee generali spetta al Consiglio di amministrazione, salvo i casi per i quali la legge e lo statuto dispongano diversamente. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 cod. civ., nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>La convocazione delle assemblee generali spetta al Consiglio di amministrazione, salvo i casi per i quali la legge e lo statuto dispongano diversamente. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 cod. civ., nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui i titoli della società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102,</p>

	<p>comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura o decadenza dell'offerta. In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>La convocazione delle assemblee generali è fatta nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge <u>nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</u> o su <u>almeno</u> uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" o "MF - Milano Finanza". L'avviso contiene l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno, del luogo della adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni nei casi previsti dalla legge), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni (ovvero almeno sette giorni nei casi previsti dalla legge) prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58. L'Assemblea straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>La convocazione delle assemblee generali è fatta nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari; qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, l'avviso di convocazione potrà essere pubblicato anche su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" o "MF - Milano Finanza". L'avviso contiene l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno, del luogo della adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni nei casi previsti dalla legge), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni (ovvero almeno sette giorni nei casi previsti dalla legge) prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58. L'Assemblea straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>L'assemblea di seconda o terza convocazione deve distare almeno 24 ore da quella di prima o</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>L'assemblea di seconda o terza convocazione deve distare almeno 24 ore da quella di prima o</p>

<p>seconda convocazione quando la sua convocazione risulti nel medesimo avviso dell'assemblea di prima o seconda convocazione. Se il giorno per la seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso suddetto, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione o seconda ed il termine stabilito per la pubblicazione dell'Avviso è ridotto a dieci giorni, purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.</p>	<p>seconda convocazione quando la sua convocazione risulti nel medesimo avviso dell'assemblea di prima o seconda convocazione. Se il giorno per la seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso suddetto, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione o seconda ed il termine stabilito per la pubblicazione dell'Avviso è ridotto a dieci giorni, purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ricevuto una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ricevuto una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto al voto possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto al voto possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge. La delega può essere notificata in via elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante l'invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante cui all'art. 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>La costituzione dell'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida se sono intervenuti in proprio o per delega tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. La costituzione dell'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è valida qualunque sia il capitale presente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>La costituzione dell'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida se sono intervenuti in proprio o per delega tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. La costituzione dell'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è valida qualunque sia il capitale presente. In caso di unica convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>La costituzione dell'assemblea straordinaria dei</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>La costituzione dell'assemblea straordinaria dei</p>

<p>soci, in prima, è valida con l'intervento di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino più della metà del Capitale Sociale, in seconda convocazione più di un terzo del Capitale Sociale ed in terza convocazione più di un quinto del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p>	<p>soci, in prima, è valida con l'intervento di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino più della metà del Capitale Sociale, in seconda convocazione più di un terzo del Capitale Sociale ed in terza convocazione più di un quinto del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. In caso di unica convocazione, l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio composto da tre a undici membri anche non soci determinati ed eletti dall'assemblea dei soci.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Le liste, corredate dei curricula professionali dei</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio composto da tre a undici membri anche non soci determinati ed eletti dall'assemblea dei soci.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Le liste, corredate dei curricula professionali dei</p>

soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della prima adunanza assembleare. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, ovvero due per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un

numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista,

soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della **data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione**. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, ovvero due per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un

numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

<p>l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata con voto di lista, secondo quanto previsto nel presente articolo, per qualsiasi ragione, si procederà con le modalità e le maggioranze di legge.</p> <p>Gli amministratori durano in carica fino al giorno della presentazione all'assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro amministrazione. Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessario per legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendo tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte l'amministratore o gli amministratori cessati e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro amministratore indipendente.</p> <p>Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri. Gli amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, alla data della quale decadranno anche tutti gli altri</p>	<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata con voto di lista, secondo quanto previsto nel presente articolo, per qualsiasi ragione, si procederà con le modalità e le maggioranze di legge.</p> <p>Gli amministratori durano in carica fino al giorno della presentazione all'assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro amministrazione. Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessario per legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendo tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte l'amministratore o gli amministratori cessati e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro amministratore indipendente.</p> <p>Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri. Gli amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, alla data</p>
--	--

<p>amministratori, e si dovrà quindi procedere alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione con voto di lista. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>	<p>della quale decadranno anche tutti gli altri amministratori, e si dovrà quindi procedere alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione con voto di lista. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.</p> <p>Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la <p>scissione dall'art. 2506 ter del Codice Civile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. <p>La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria nell'ipotesi il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.</p> <p>Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Collegio</p> <p>Sindacale, ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate e in particolare sulle</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.</p> <p>Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la <p>scissione dall'art. 2506 ter del Codice Civile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. <p>La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria nell'ipotesi il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i</p>

<p>operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, ovvero che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.</p>	<p>casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, ivi inclusa l'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il tutto nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in occasione delle riunioni consigliari e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate e in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, ovvero che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p>Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>I sindaci vengono nominati dall'Assemblea in conformità a quanto di seguito stabilito.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati vengono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p>Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>I sindaci vengono nominati dall'Assemblea in conformità a quanto di seguito stabilito.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati vengono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p>

<p>La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigente e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Legge.</p> <p>Gli azionisti proponenti devono almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - depositare presso la sede della società le liste, sottoscritte da coloro che le presentano; - presentare e/o recapitare presso la sede della società la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste; - depositare un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; - depositare una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi; - depositare le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per le rispettive cariche. <p>La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno</p>	<p>La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigente e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Legge.</p> <p>Gli azionisti proponenti devono almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - depositare presso la sede della società le liste, sottoscritte da coloro che le presentano; - presentare e/o recapitare presso la sede della società la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste; - depositare un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; - depositare una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi; - depositare le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per le rispettive cariche. <p>La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno</p>
---	--

<p>giorni prima della data dell'assemblea. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi ed uno supplente, dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati un membro effettivo e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti tra la prima e la seconda lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta come prima lista, la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti; qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale. Nel caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza risulteranno eletti i primi tre sindaci effettivi e i primi due sindaci supplenti dalla lista presentata dalla maggioranza. La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza, ovvero, in caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla maggioranza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà il sindaco supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, ed avente la funzione di presidente del Collegio Sindacale, gli subentrerà, con la medesima funzione di presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente in carica eletto nella medesima lista. Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero in caso di irregolare presentazione di tutte le liste, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista. Per la nomina dei sindaci non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista. I sindaci sono retribuiti con un assegno fisso determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.</p>	<p>giorni prima della data dell'assemblea. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi ed uno supplente, dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati un membro effettivo e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti tra la prima e la seconda lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta come prima lista, la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti; qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale. Nel caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza risulteranno eletti i primi tre sindaci effettivi e i primi due sindaci supplenti dalla lista presentata dalla maggioranza. La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza, ovvero, in caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla maggioranza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà il sindaco supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, ed avente la funzione di presidente del Collegio Sindacale, gli subentrerà, con la medesima funzione di presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente in carica eletto nella medesima lista. Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero in caso di irregolare presentazione di tutte le liste, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista. Per la nomina dei sindaci non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista. I sindaci sono retribuiti con un assegno fisso determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.</p>
---	---

4. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche allo statuto sociale sopra riportate non rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 2437, comma 1, c.c. e che pertanto non spetti il diritto di recesso ai soci che non dovessero concorrere all'approvazione della delibera sottoposta all'Assemblea Straordinaria della Società.

Viene di conseguenza omessa la trattazione dei punti 4) e 5) dello Schema 3A dell'Allegato 3 al Regolamento Emittenti di cui in premessa.

* * *

5. Proposta di delibera

Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione intende, quindi, sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria della Società, la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Carraro S.p.A. riunita il 5 maggio 2011, validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- (i) di modificare gli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 27 e 30 dello statuto sociale come segue:

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 5</p> <p>Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicentonovantasei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantanove milaottocento) di azioni ordinarie di nominali Euro 0.52 (zero virgola cinquantadue) cadauna. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione <u>contabile</u>.</p> <p>La società potrà procedere all'acquisto di azioni</p>	<p>Articolo 5</p> <p>Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicentonovantasei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantanove milaottocento) di azioni ordinarie di nominali Euro 0.52 (zero virgola cinquantadue) cadauna. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.</p>

<p>proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.</p>	<p>La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima nel rispetto delle leggi vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima nel rispetto delle leggi vigenti. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società ed i soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>La convocazione delle assemblee generali spetta al Consiglio di amministrazione, salvo i casi per i quali la legge e lo statuto dispongano diversamente. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 cod. civ., nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>La convocazione delle assemblee generali spetta al Consiglio di amministrazione, salvo i casi per i quali la legge e lo statuto dispongano diversamente. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 cod. civ., nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui i titoli della società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura o decadenza dell'offerta. In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non è necessaria l'autorizzazione</p>

	<p>dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>La convocazione delle assemblee generali è fatta nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge <u>nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</u> o su <u>almeno</u> uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" o "MF - Milano Finanza".</p> <p>L'avviso contiene l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno, del luogo della adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni nei casi previsti dalla legge), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni (ovvero almeno sette giorni nei casi previsti dalla legge) prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>La convocazione delle assemblee generali è fatta nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari; qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, l'avviso di convocazione potrà essere pubblicato anche su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" o "MF - Milano Finanza".</p> <p>L'avviso contiene l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno, del luogo della adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni nei casi previsti dalla legge), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni (ovvero almeno sette giorni nei casi previsti dalla legge) prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>L'assemblea di seconda o terza convocazione deve distare almeno 24 ore da quella di prima o seconda convocazione quando la sua convocazione risulti nel medesimo avviso</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>L'assemblea di seconda o terza convocazione deve distare almeno 24 ore da quella di prima o seconda convocazione quando la sua convocazione risulti nel medesimo avviso</p>

<p>dell'assemblea di prima o seconda convocazione. Se il giorno per la seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso suddetto, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione o seconda ed il termine stabilito per la pubblicazione dell'Avviso è ridotto a dieci giorni, purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.</p>	<p>dell'assemblea di prima o seconda convocazione. Se il giorno per la seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso suddetto, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione o seconda ed il termine stabilito per la pubblicazione dell'Avviso è ridotto a dieci giorni, purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.</p>
<p>Articolo 12 Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ricevuto una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.</p>	<p>Articolo 12 Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ricevuto una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.</p>
<p>Articolo 13 Coloro ai quali spetta il diritto al voto possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge.</p>	<p>Articolo 13 Coloro ai quali spetta il diritto al voto possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge. La delega può essere notificata in via elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante l'invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante cui all'art. 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p>Articolo 17 La costituzione dell'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida se sono intervenuti in proprio o per delega tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. La costituzione dell'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è valida qualunque sia il capitale presente.</p>	<p>Articolo 17 La costituzione dell'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida se sono intervenuti in proprio o per delega tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. La costituzione dell'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è valida qualunque sia il capitale presente. In caso di unica convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</p>
<p>Articolo 18</p>	<p>Articolo 18</p>

<p>La costituzione dell'assemblea straordinaria dei soci, in prima, è valida con l'intervento di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino più della metà del Capitale Sociale, in seconda convocazione più di un terzo del Capitale Sociale ed in terza convocazione più di un quinto del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p>	<p>La costituzione dell'assemblea straordinaria dei soci, in prima, è valida con l'intervento di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino più della metà del Capitale Sociale, in seconda convocazione più di un terzo del Capitale Sociale ed in terza convocazione più di un quinto del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. In caso di unica convocazione, l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio composto da tre a undici membri anche non soci determinati ed eletti dall'assemblea dei soci.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio composto da tre a undici membri anche non soci determinati ed eletti dall'assemblea dei soci.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione</p>

<p>delle liste da parte della Società.</p> <p>Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della prima <u>adunanza assembleare</u>. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, ovvero due per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova</p>	<p>delle liste da parte della Società.</p> <p>Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, ovvero due per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora le prime due liste ottengano un</p>
---	---

<p>votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata con voto di lista, secondo quanto previsto nel presente articolo, per qualsiasi ragione, si procederà con le modalità e le maggioranze di legge.</p> <p>Gli amministratori durano in carica fino al giorno della presentazione all'assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro amministrazione. Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessario per legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendo tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte l'amministratore o gli amministratori cessati e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro amministratore indipendente.</p> <p>Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri. Gli amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto</p>	<p>numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata con voto di lista, secondo quanto previsto nel presente articolo, per qualsiasi ragione, si procederà con le modalità e le maggioranze di legge.</p> <p>Gli amministratori durano in carica fino al giorno della presentazione all'assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro amministrazione. Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessario per legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendo tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte l'amministratore o gli amministratori cessati e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro amministratore indipendente.</p> <p>Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri. Gli amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione</p>
--	---

<p>qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, alla data della quale decadranno anche tutti gli altri amministratori, e si dovrà quindi procedere alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione con voto di lista. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>	<p>coopererà un amministratore da esso prescelto qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, alla data della quale decadranno anche tutti gli altri amministratori, e si dovrà quindi procedere alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione con voto di lista. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.</p> <p>Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la <p>scissione dall'art. 2506 ter del Codice Civile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. <p>La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria nell'ipotesi il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.</p> <p>Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in occasione delle riunioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.</p> <p>Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la <p>scissione dall'art. 2506 ter del Codice Civile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. <p>La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria nell'ipotesi il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa</p>

<p>consigliari e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate e in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, ovvero che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.</p>	<p>applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, ivi inclusa l'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il tutto nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in occasione delle riunioni consigliari e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate e in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, ovvero che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p>Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>I sindaci vengono nominati dall'Assemblea in conformità a quanto di seguito stabilito.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati vengono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p>Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>I sindaci vengono nominati dall'Assemblea in conformità a quanto di seguito stabilito.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati vengono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a</p>

<p>deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigente e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Legge.</p> <p>Gli azionisti proponenti devono almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - depositare presso la sede della società le liste, sottoscritte da coloro che le presentano; - presentare e/o recapitare presso la sede della società la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste; - depositare un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; - depositare una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi; - depositare le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti statuari e di Legge per le rispettive cariche. <p>La lista presentata senza l'osservanza delle</p>	<p>deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigente e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Legge.</p> <p>Gli azionisti proponenti devono almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - depositare presso la sede della società le liste, sottoscritte da coloro che le presentano; - presentare e/o recapitare presso la sede della società la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste; - depositare un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; - depositare una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi; - depositare le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti statuari e di Legge per le rispettive cariche. <p>La lista presentata senza l'osservanza delle</p>
--	---

<p>prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi ed uno supplente, dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati un membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra la prima e la seconda lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta come prima lista, la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti; qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale.</p> <p>Nel caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza risulteranno eletti i primi tre sindaci effettivi e i primi due sindaci supplenti dalla lista presentata dalla maggioranza.</p> <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza, ovvero, in caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla maggioranza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà il sindaco supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, ed avente la funzione di presidente del Collegio Sindacale, gli subentrerà, con la medesima funzione di presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente in carica eletto nella medesima lista.</p> <p>Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero</p>	<p>prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi ed uno supplente, dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati un membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra la prima e la seconda lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta come prima lista, la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti; qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale.</p> <p>Nel caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza risulteranno eletti i primi tre sindaci effettivi e i primi due sindaci supplenti dalla lista presentata dalla maggioranza.</p> <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza, ovvero, in caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla maggioranza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà il sindaco supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, ed avente la funzione di presidente del Collegio Sindacale, gli subentrerà, con la medesima funzione di presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente in carica eletto nella medesima lista.</p> <p>Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero</p>
---	---

<p>in caso di irregolare presentazione di tutte le liste, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista. Per la nomina dei sindaci non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista. I sindaci sono retribuiti con un assegno fisso determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.</p>	<p>in caso di irregolare presentazione di tutte le liste, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista. Per la nomina dei sindaci non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista. I sindaci sono retribuiti con un assegno fisso determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.</p>
---	---

- (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega con esclusione dei soli atti non delegabili per legge, mandato ed ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte, non sostanziali, che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato”.

Campodarsego, 5 aprile 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Carraro